

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga
(Ai sensi dell'art. 22 del D.L n 18/2020)

Il giorno 10 del mese di Aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro MR & MRS ITALY SRL rappresentata dal Sig. Rampino Pietro Paolo
- per le OO.SS.
 - o Filcams Cgil rappresentata da VANESSA CACCHERINI
 - o Fisascat Cisl rappresentata da ELENA VANELLI
 - o Uiltucs rappresentata da STEFANO FRANZONI

Premesso

- a) che il datore di lavoro MR & MRS ITALY SRL con sede legale in Milano (MI) Corso Venezia, 5, codice fiscale/partita IVA 08407900961 matricola INPS n. 3214439574, tel. 0541/736271, operante nel settore Commercio di abbigliamento ed accessori con un organico complessivo di n. 60 unità lavorative, di cui 8 Part-time, alle quali applica il CCNL Terziario, sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, ha comunicato con pec del 25/03/2020, l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e dei rispettivi Accordi siglati tra le Regioni interessate, Organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali, in favore di n. 59 lavoratori dipendenti occupati nelle seguenti sedi:
- sede Santarcangelo di Romagna (RN), Via Dell'Industria, 36, per 32 dipendenti (7 quadri e 25 impiegati di cui 2 p.t.);
 - sede di Santarcangelo di Romagna (RN), Via della Cooperazione, 3/A, per 4 dipendenti (4 operai)
 - sede Milano (MI), Corso Venezia, 5, per 10 dipendenti (1 quadro e 9 impiegati di cui 1 part-time verticale)
 - sede Milano (MI), Via Bagutta, 8, per 4 dipendenti (4 impiegati di cui 1 part-time)
 - sede Serravalle Scrivia (AL) Viale della Moda, 1, per 5 dipendenti (5 impiegati di cui 3 p.t.)
 - sede Noventa di Piave (VE) Via Marco Polo, 1, per 3 dipendenti (3 impiegati)
 - sede Milano (MI) Via Sant'Andrea, 12, per 1 dipendente (1 impiegato p.t.)
- b) che il datore di lavoro MR & MRS ITALY SRL ha dichiarato di applicare integralmente i CCNL Terziario Confcommercio, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regola la bilateralità ove esistente;
- c) che il datore di lavoro MR & MRS ITALY SRL ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle conseguenti misure di contenimento del virus e degli effetti prodotti sulle vendite a causa del fermo attività disposto dalle Ordinanze dell'Autorità pubblica.;



- d) che il datore di lavoro MR & MRS ITALY SRL ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale);
- e) che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 23 febbraio 2020;
- f) che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- g) che non sono presenti lavoratori intermittenti;

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un quadro necessario a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 e degli Accordi siglati tra le singole Regioni, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali;
- 4) le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48;
- 5) detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 23 febbraio 2020 per un massimo di 13 settimane, ovvero per la minor durata concessa dall'Accordo Quadro della singola Regione, anche non consecutive, da esaurirsi entro il 31 agosto, ai sensi dell'art 22 del D.L. n 18/2020 e nel rispetto degli Accordi siglati tra le Regioni, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali.

Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione;

- 6) la richiesta interesserà un numero massimo di 59 addetti, di cui 8 part-time; su un totale complessivo di 60 occupati nelle seguenti sedi e per il monte ore rispettivamente indicato:
 - sede Santarcangelo di Romagna (RN), Via Dell'Industria, 36, per 32 dipendenti (7 quadri e 25 impiegati di cui 2 p.t.) per nr. 16380 ore di cig in deroga;
 - sede di Santarcangelo di Romagna (RN), Via della Cooperazione, 3/A, per 4 dipendenti (4 operai) per nr. 2080 ore di cig in deroga;
 - sede Milano (MI), Corso Venezia, 5, per 10 dipendenti (1 quadro e 9 impiegati di cui 1 part-time verticale) per nr. 5200 ore di cig in deroga;



- sede Milano (MI), Via Bagutta, 8, per 4 dipendenti (4 impiegati di cui 1 part-time) per nr. 1950 ore di cig in deroga;
- sede Serravalle Scrivia (AL) Viale della Moda, 1, per 5 dipendenti (5 impiegati di cui 3 p.t.) per nr. 1440 ore di cig in deroga;
- sede Noventa di Piave (VE) Via Marco Polo, 1, per 3 dipendenti (3 impiegati) per nr. 1560 ore di cig in deroga;
- sede Milano (MI) Via Sant'Andrea, 12, per 1 dipendente (1 impiegato p.t.) per nr. 260 ore di cig in deroga

e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;

- 7) l'Azienda MR & MRS ITALY SRL dichiara di conoscere i contenuti degli Accordi Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2020 siglati dalle singole Regioni interessate, che considera parte integrante del presente accordo;
- 8) l'Azienda MR & MRS ITALY SRL attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato;
- 9) l'Azienda MR & MRS ITALY SRL si impegna ad espletare, su istanza del lavoratore, tutte le pratiche necessarie per l'eventuale attivazione dell'anticipo banche, secondo quanto previsto dall'intesa ABI – INPS del 30/03/2020;
- 10) Il datore di lavoro MR & MRS ITALY SRL si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- 11) le parti convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad eccezione del TFR che maturerà per intero, matureranno secondo i criteri previsti dal CCNL applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente accordo;
- 12) l'azienda è disponibile, su richiesta volontaria del singolo lavoratore, a concedere un anticipo del trattamento di fine rapporto, nella misura del 30% o 50% a seconda del maturato alla data del 31/12/2019, in attesa del pagamento da parte dell'INPS delle integrazioni salariali;
- 13) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno infatti liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020;
- 14) le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19";
- 15) le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori;
- 16) l'Azienda MR & MRS ITALY SRL si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto.

MR & MRS ITALY SRL



FILCAMS CGIL

Enrico Carraresi

FISASCAT CISL

Enrico M. Pirelli

UILTuCS

Francesco

Allegato: Elenco lavoratori.

S

Li